

(N. 1909)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1957

Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi
dichiarati inidonei alla navigazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria, i marittimi che si presentano per l'imbarco i quali « per esito di leva, per malattie, per infortuni o per avanzata età si presumono dall'autorità marittima, o dall'Istituto assicuratore degli infortuni e delle malattie, o dall'armatore in condizioni di minorata idoneità fisica ai servizi in genere ed a quelli particolarmente inerenti al loro grado, qualifica e specialità », debbono essere sottoposti a visita sanitaria per accertare l'idoneità fisica ai servizi della navigazione a bordo delle navi mercantili.

La visita sanitaria viene effettuata da una Commissione medica di 1° grado sedente presso ciascuna Capitaneria di Porto e composta dal medico di porto — presidente —, da un medico designato dalla Cassa per la previdenza marinara e da un medico designato dalle Casse assicuratrici degli infortuni e delle malattie della gente di mare.

Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di 1° grado, i

marittimi possono ricorrere ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della Marina mercantile.

I giudizi delle Commissioni mediche — se dichiaranti l'inidoneità alla navigazione — sono definitivi agli effetti del conseguimento delle previdenze di invalidità la cui erogazione è di competenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Gli accertamenti della Commissione sono promossi, di regola, dalla Cassa assicuratrice verso marittimi tenuti per un certo periodo in cura e sovvenzione, dopo la chiusura della pratica ed in seguito a dichiarata guarigione clinica.

Rilievi di statistica sanitaria affermano che dalla sola Commissione medica di 1° grado di Genova si sono fatti, a termini della procedura di legge, 1700 accertamenti, per presunzione di minorata efficienza fisica alle mansioni specifiche del grado e del servizio dal marittimo disimpegnato.

Su questi 1700 casi, i provvedimenti hanno concluso per un giudizio di idoneità nel 51,79

per cento e di temporanea o permanente inidoneità nel 48,21 per cento.

A prescindere dai giudizi di idoneità e di permanente inidoneità per cui, nel primo caso, il marittimo può riprendere l'esercizio della sua professione e nel secondo caso — sempre che si trovi nelle condizioni previste dalla legge in materia — può conseguire la pensione di invalidità, resta da esaminare il caso dei marittimi che dimessi dalla assistenza da parte delle Casse marittime perchè clinicamente guariti, o perchè hanno compiuto il periodo massimo assistenziale di un anno — previsto dai vigenti ordinamenti assicurativi — sono dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione che è generalmente di una durata variabile da tre mesi ad un anno.

In questi casi il marittimo si trova privo di qualsiasi protezione assistenziale e nella impossibilità di trovare una provvisoria occupazione e quindi nella forzata situazione di disoccupato, e ciò in un periodo della sua esistenza ove sarebbe più necessaria l'assistenza sanitaria ed economica.

Per poter attendere con una certa tranquillità alle tre alternative che si presentano al marittimo dichiarato inidoneo temporaneamente o totalmente alla navigazione da parte delle Commissioni mediche (il riacquisto della sua specifica capacità lavorativa — idoneità a riprendere la navigazione —; la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di invalidità se dichiarato permanente inidoneo; la possibilità di indirizzarsi verso altra attività lavorativa) è quanto mai necessario provvedere ad una sua adeguata assistenza medica ed alla corresponsione di una congrua indennità economica per tutto il periodo della invalidità che colpisce il marittimo stesso e che attualmente crea insostenibili situazioni di disagio e di ingiustizia. A questo scopo abbiamo presentato il seguente disegno di legge, convinti che esso risponde, oltre che a esigenze di perfezionamento della legislazione vigente, ad indubitabili fini di giustizia umana e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai marittimi dichiarati non idonei temporaneamente all'esercizio della navigazione dalla Commissione medica di 1° grado e, se ricorrenti, dalla Commissione centrale di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, spetta, a carico della Cassa marittima per l'assicurazione delle malattie e degli infortuni della gente del mare competente per territorio, l'assistenza medica sanitaria ed una indennità giornaliera pari a

quella prevista dal regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, relativo all'assicurazione contro le malattie per la gente di mare e ciò per tutto il periodo della dichiarata temporanea invalidità, fino al massimo di un anno da tale dichiarazione.

Ai marittimi dichiarati totalmente non idonei all'esercizio della navigazione rimane pure a carico delle Casse assicuratrici l'assistenza sanitaria e la corresponsione della indennità giornaliera sopra prevista per tutto il periodo di disoccupazione seguente tale dichiarazione fino al massimo di un anno, o fino alla liquidazione della pensione da parte della Cassa per la previdenza marinara, se si trovi nelle condizioni previste dalla legge in materia.